STATUTO ORGANICO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA DEL COMUNE DI...

Congregazione di carita







STATUTO ORGANICO

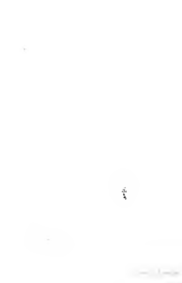
DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DI

COMUNE DI FARRA

THIENE
[illegible]
1870



STATUTO ORGANICO

DELLA

CONGREGAZIONE DI CARITÀ

DEL

COMUNE DI FARRA

Provincia di Vicenza



THIENE
Tipografia L. Marin e Comp.
1870

CAPO I.

Sua costituzione, scopo, requisiti ed incompatibilità dei suoi componenti.

Art. 1. La Congregazione di Carità del Comune di Farra costituitasi in forza dell' articolo 26 della Legge 3 Agosto 1862 si compone di un presidente e di quattro membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale.

Art. 2. Suo precipuo scopo è l'amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri, nei casi indicati dall'articolo 29 della Legge medesima, e di erogarne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie disposizioni, e in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.

Art. 3. I membri della Congregazione assumono l'officio alle stabilite scadenze. Chi surroga

membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

Art. 4. Non potranno assumere l'officio, e ne decaderanno quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza averne prima renduti i conti della precedente amministrazione, o che abbiano lite vertente con la Congregazione.

Art. 5. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente membri della Congregazione. Avverandosi questa incompatibilità andrà escluso il membro meno anziano, a pari anzianità, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che siede in ufficio; in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ottenne maggior numero negli scrutinii seguenti; a parità di voti si intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Art. 6. Non potranno inoltre essere membri della Congregazione, e perderanno tale qualità coloro che non abbiano il diritto di essere elettori amministrativi.

CAPO II.

Beni e Rendite.

Art. 7. La Congregazione di Carità provvede allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalla Legge con le rendite dei beni e dei cespiti come appresso:

1° Coi depositi fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste elettorali amministrative, secondo il disposto del § IV dell'Art. 34 della Legge Comunale e Provinciale del 20 Marzo 1865;

2° Con le somme date genericamente ai poveri, sia per atti di pia liberalità tra vivi, sia per testamentarie disposizioni;

3° Con le rendite di beni date nella stessa guisa, e che non furono specialmente e tassativamente lasciati ad altra amministrazione od opera pia, o pubblico stabilimento di carità;

4° Con quelle derivanti da beni, che per disposizioni d'un pio benefattore, dovrebbero essere affidate a speciale amministrazione, o ad opera pia, da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che questi non vogliano, o non possano ciò determinare;

5° Con quelle che vengono dai beni dati

per usi pii da designarsi da qualcuno, che ciò non possa o non voglia fare;

6° Con quelle dei beni di cui si ignori la destinazione e l'origine, ma che per consuetudine furono sempre adoperati ad usi di carità;

7° Con quelle dei legati di limosine a favore dei poveri, posti a carico d'un erede, quando questi manchi o non possa adempiere il mandato ricevuto.

8° Con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo o di sottoscrizione o di spettacoli pubblici o di lotterie di beneficenza, ecc. Tutti questi beni, cespiti e rendite sono descritti via via nell'inventario della Congregazione.

CAPO III.

Attribuzioni del Presidente e della Congregazione di Carità.

Art. 8. Il Presidente:

1° Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione, ne presiede e dirige le adunanze;

2° Cura l'eseguimento delle deliberazioni

prese, quando non ne sia peculiarmente affidato lo incarico ad alcuno degli amministratori;

3° Dirige la corrispondenza ufficiale, che egli sottoscrive, e sorveglia la tenuta dei Registri e l'andamento degli affari;

4° Provvede all'osservanza delle Leggi, e dei Regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei superiori, all'adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con la emissione dei mandati relativi;

5° Procede alle verificazioni ordinarie, e straordinarie di cassa in presenza del tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;

6° Vigila che esso tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando in caso di ritardo i provvedimenti suggeriti dall'Art. 22 del Regolamento 27 Novembre 1862;

7° Sorveglia l'andamento generale delle pia fondazioni;

8° Rappresenta in giudizio la Congregazione, stipula in nome di questa i contratti privati da Essa deliberati;

9° Sospende in caso di urgenza gli impiegati, riferendone alla Congregazione;

10° Prende in caso di urgenza tutte le

misure conservatorie, salvo informarne tosto la Congregazione stessa.

Art. 9. Nei casi di mancanza, assenze od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato contemporaneamente dal membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti, ed in caso di parità di voti, dal maggiore di età.

Art. 10. Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in solido fra i suoi membri l'amministrazione generale dei beni affidatile nell'interesse dei poveri e di quelli spettanti alle opere pie speciali, e alla direzione di queste.

Oltre a ciò essa:

1° Delibera sui bilanci e sui conti annuali;

2° Determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l'approvazione della Deputazione provinciale nei casi dalla Legge prescritti;

3° Ripartisce le elemosine ed i sussidi nei modi appresso indicati;

4° Indag[illegible] nel Comune siano lasciti destinati genericar[illegible]te a favore dei poveri, e stornati dalla loro destinazione, adempiendo il prescritto negli Art. 50 e 57 del Regolamento sulla Legge per le Opere pie;

5° Nomina e revoca gli impiegati ed i

salariati formando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando quanto alla nomina del Segretario che per la sua elezione si richiedono i seguenti documenti:

» Fede di nascita, dalla quale risulti che » non ha varcato il quarantesimo anno di età;

» Attestato rilasciato dalle competenti » Autorità col quale comprovi di non aver mai » subìto condanne correzionali o criminali;

» Certificato di Nazionalità Italiana;

» Attestato medico di buona costituzione » fisica.

» Quadro dimostrante i servigi precedentemente prestati e le cariche coperte, ed un

» Certificato dal quale emerga che il » medesimo ha compiuto un corso di studii presso » un Ginnasio, o presso una Università. »

6° Delega uno o più de' suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto.

7° Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal tesoriere per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno;

8° Determina il premio, retribuzione o sti-

pendio fisso da attribuirsi al tesoriere medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso regolamento;

9° Vigila sulle amministrazioni delle istituzioni private, legalmente costituite a favore di determinate famiglie che estinte debbono essere surrogate da poveri del Comune quando di tali istituzioni ne esistono nel Comune stesso;

10° Propone le modificazioni (ove occorra) al presente Statuto Organico;

11° Forma i Regolamenti d' Amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale;

12° Compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, appostandovi le opportune rettifiche o per morti o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio;

13° Ed infine delibera per tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, e l'interesse delle opere che ne dipendono, salvo ottenerne la superiore approvazione ove occorra.

CAPO IV.

Adunanze — Convocazioni — Tornate — Votazioni e Deliberamenti.

Art. 11. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno due volte al mese nel giorno che sarà indicato dalla Congregazione. Le altre avranno luogo quando lo richieda urgente bisogno, sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti, sia per ordine dell' autorità governativa.

Art. 12. Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con la indicazione dei principali affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno fissato per l' adunanza.

Art. 13. Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metà dei componenti la Congregazione, oltre del Presidente, o di chi ne fa le veci.

Art. 14. Se un membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito senza avere ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti, senza buona

ragione, di compiere le speciali incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza dietro rapporto del Presidente.

Art. 15. Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, o a voti segreti; quelle concernenti persone debbono sempre essere prese in questa ultima maniera.

Art. 16. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 17. Ogni membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono però essere discusse, che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.

Art. 18. Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Devono poi essere autenticati dal Segretario, e muniti del visto del Presidente, nè se ne potrà lasciar copia, o dar lettura a chicchessia senza il permesso della Congregazione; ed all'Antorità Governativa per suo esclusivo uso si accorda il rilascio di copie, e la lettura di qualunque deliberazione.

CAPO V.

Norme generali di Amministrazione.

Art. 19. È vietato ai membri della Congregazione di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro proprii, o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come pure di prender parte direttamente od indirettamente ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscono ai beni da essa amministrati, o alle Opere pie che ne dipendono.

Art. 20. Nessuno di loro potrà a titolo veruno percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta pel bilancio della Congregazione o delle Opere pie da questa amministrate.

Art. 21. Nel condurre l' Amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 Agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 Novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1° Formare ogni anno i bilanci, e rendere i conti nei modi ivi tracciati;

2° Tenere in continua evidenza le attività e passività delle Opere pie;

3° Rinnovare nei tempi debiti le inscrizioni ipotecarie;

4° Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti e contratti e deliberamenti soggetti all' approvazione di questa;

5° Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune ed accompagnandoli da tutti gli allegati e schiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli;

6° Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo andamento morale, economico, e direttivo, e sull' andamento simile di caduna pia fondazione, nonchè sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili, ed altre simili particolarità;

7° Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli, ecc.; per lo accrescimento delle entrate, per la possibilità o convenienza di ridurre od abolire alcune spese, per la conversione in rendita sul debito pubblico consolidato, o in altro miglior impiego, degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti, per la rivendicazione di giusti diritti, per l' avviamento

delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive, ecc., ecc.;

8° Prendere in attento esame nella prima adunanza dell'anno gli inventarii, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli tosto all'autorità governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.

Art. 22. Nell'erogazione delle beneficenze, e nelle distribuzioni dei soccorsi, sussidii, elemosine, ecc., la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori.

Se queste non esistono, la erogazione e distribuzione si farà non ad arbitrio, ma nei modi, misura e cautele stabiliti nel Regolamento amministrativo da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, e tenendo sempre presenti i bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

a) Gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonati, o aventi il padre in carcere od allo Spedale, fino a che non siano altrimenti provveduti o ricoverati;

b) I giornalieri, operai, artisti, contadini che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla e mantenerla;

c) Le vedove cariche di figli che si trovino nella medesima condizione;

d) Le donne, sia nubili, sia maritate, che versino in gravi strettezze per avere i rispettivi genitori e mariti o lontani, o allo spedale, o in prigione;

e) I ciechi, i storpii, invalidi, vecchi mancanti d'ogni assistenza;

f) I giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti, che per lunga malattia, o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sè ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;

g) Coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d'incendio, innondazione, terremuoto, epidemie, o altra calamità nei primi giorni della sventura;

h) Quelli che senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purchè senza colpa o delitto.

Art. 23. In ogni caso qualunque erogazione di beneficenza e distribnzione di soccorsi, sussidii, elemosine, ecc., dovrà essere sempre comprovata. E però la Congregazione è obbligata di giustificarla presso la Deputazione provinciale col presentarle annualmente l'elenco dei beneficati debitamente omologato dal Sindaco, ed accompa-

gnato dalle rispettive ricevute firmate dai beneficati stessi, o da due testimonii se quelli non sappiano, o non possano scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni ogni elargizione sarà a carico personale dei componenti la Congregazione.

Art. 24. Se i soccorsi o sussidii consistano in doti a povere zitelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell' Ufficio dello stato civile che ne attesti il celebrato matrimonio.

Art. 25. Se consistano in medicinali si baderà fra l' altro che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si facciano sopra ricette a stampa od in scritto firmate dal medico, e vidimate dal Presidente, e che porteranno la indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese ed anno, e della farmacia somministratrice.

A tal uopo la Congregazione di Carità stipulerà un contratto con uno dei farmacisti del luogo onde fornisca i medicinali a prezzi fissi e determinati.

Art. 26 Se consistano in qualsiasi altra maniera di carità vale sempre lo stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione (affine di causare

arbitrii, parzialità, doglianze) adottare regole fisse di erogazione, da approvarsi e determinarsi nella guisa accennata al paragrafo II dell'Art. 22.

CAPO VI.

Impiegati.

Art. 27. Pel servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti impiegati:

Un Segretario,

Un Tesoriere.

I quali presteranno servizio anche nell'interesse delle Opere pie speciali, se queste non richiederanno impiegati distinti.

Art. 28. Il numero e lo stipendio degli impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'autorità tutoria.

Art. 29. È vietato concedere ad essi pensione o qualunque specie di gratificazione dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa trattandosi del danaro del povero.

Art. 30. Le funzioni di segretario possono venire disimpegnate da un componente della Congregazione di Carità, osservato in tal caso il disposto dell'Art. 20.

Art. 31. Le incombenze ed attribuzioni speciali degli impiegati, sono determinate nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno.

Farra, li 25 Maggio 1869.

La Congregazione di Carità
Il Presidente
Firmato SPEROTTO ANTONIO

I Membri

Firmato Bonollo Melchiorre
» Gasparotto Antonio
» Zarantonello Dott. Pietro
» Pesavento Valentino

Per copia conforme
Il Presidente
SPEROTTO ANTONIO

Ministero dell'Interno
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro G. Lanza

